



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE

(Salute, politiche sociali, personale delle ASL, igiene veterinaria, attività sportive, alimentazione, emigrazione e immigrazione)

RISOLUZIONE

n. 20

sul contratto di concessione mediante project financing dei lavori di ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola - subentro nuovi aggiudicatari con il mantenimento della clausola di salvaguardia per il personale impiegato.

La Sesta Commissione permanente del Consiglio regionale,

PREMESSO che:

- con una procedura aperta per l'affidamento, mediante project financing, della concessione dei lavori relativi alla ristrutturazione, completamento e gestione dei servizi non sanitari degli ospedali San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, l'ASL di Nuoro ha affidato, in data 14 maggio 2008, l'appalto di opere e servizi alla società di Progetto polo sanitario Sardegna Centrale Spa (PSSC Spa);
- con la nota n. 54779 del 29 dicembre 2016 del Commissario della ASL di Nuoro comunicava, a seguito di criticità e contestazioni nella esecuzione dei servizi, alla PSSC Spa l'intervenuta risoluzione della concessione (ai sensi degli articoli 1456 -1454 del codice civile) per inadempimento di essa invitandola a proseguire con la maggior parte dei servizi e alle stesse condizioni contrattuali, fino al subentro delle nuove società affidatarie da individuare previo esperimento di apposite procedure di gara;
- seguito dell'intervenuta risoluzione contrattuale scaturirono diverse contenzioni amministrative e civilistiche tra la ASL di Nuoro e la PSSC Spa, che portarono, dopo diverse sentenze, ad un accordo stragiudiziale conclusosi in data 25 novembre 2019 con la firma di un protocollo di intesa in forza del quale l'ATS Sardegna e la PSSC Spa si impegnano a giungere ad una transazione per la "definizione e la tacitazione di ogni pregressa reciproca pretesa" che disciplini la definizione patrimoniale dei lavori e dei servizi svolti fino al subentro delle nuove società affidatarie;
- in tutte le procedure di gara che hanno selezionato gli aggiudicatari che subentreranno agli attuali gestori dei servizi era stata inserita la c.d. "clausola sociale" in base alla quale si applica il vincolo di ricollocazione degli operatori attualmente impiegati negli appalti in essere allo scopo di promuovere la stabilità del personale impiegato;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

CONSIDERATO che:

- con la nota prot. n. 22183 dell'11 agosto 2021 il Direttore del servizio affari legali e istituzionali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, inviava una relazione al Direttore generale della sanità precisando che la legittimità della clausola sociale può essere applicata purché non limiti la libertà di iniziativa economica dell'impresa partecipante la gara di appalto, paventando la possibilità della progressiva riduzione dei servizi e del personale da parte delle imprese subentranti;
- per clausola sociale si intende la previsione normativa e/o contrattuale volta ad imporre, in caso di successione tra due o più datori di lavoro, diversi tra loro, in un appalto, determinati standard sociali e di protezione occupazionale, che permettano ai lavoratori coinvolti di proseguire la propria attività nell'impresa subentrante;
- i Servizi attualmente svolti nell'ambito del Project Financing (gestione reti, hardware e software, Servizio portierato, Servizio ausiliario, Servizio CUP, Servizio ristorazione degenti, Servizio pulizie) si possono configurare come un trasferimento di azienda, o di parte di azienda, pertanto i contratti collettivi che disciplinano l'applicazione della clausola sociale devono essere in relazione all'articolo 2112 del codice civile "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda", escludendo la possibilità di stipulare accordi con condizioni peggiorative rispetto a quelle garantite dalla norma;

EVIDENZIATO che i termini dell'applicazione della clausola sociale non va rimandata alla contrattazione sindacale, o interpretazioni delle parti, ma bensì definita in termini perentori affinché vengano mantenuti i livelli occupazionali attuali per numero e trattamento economico, nonché valorizzate le professionalità maturate in quasi un decennio di gestione dei servizi,

INVITA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E L'ASSESSORE DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

a garantire che la "clausola sociale" sia prevista in tutti i cambi di appalto dei Servizi attualmente erogati nell'ambito del sopracitato project financing, con l'obbligo per le imprese subentranti di farsi carico di tutto il personale in servizio alle medesime condizioni economiche e senza lo svolgimento del periodo di prova, compreso il riconoscimento degli eventuali trattamenti individuali ad personam (superminimo) riassorbibili nell'ambito dei rinnovi contrattuali.